

Ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario e tentativo di conciliazione

Cass. Sez. III Civ. 20 marzo 2018, n. 6839 - Chiarini, pres.; Rossi, est. - C.E. (avv.ti Pazzaglia e Nicolini) c. R.T.E. ed a. (avv.ti Zucconi Galli Fonseca e Rossi). (*Conferma App. Bologna 19 maggio 2015*)

Contratti agrari - Ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario - Tentativo di conciliazione - Necessità - Onere - Grava sulla parte che intenda proporre il ricorso.

In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione nei modi stabiliti dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 11, a pena di improponibilità della domanda rilevabile di ufficio.

(*Omissis*)

FATTO

C.E., affittuario di fondo rustico, propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza recante condanna nei suoi confronti al pagamento in favore di Ca.Do., Ra.Te.El. ed A. - tutte quali eredi di Ra.Te.Da. e le ultime due anche quali procuratrici di Ra.Te.Ra. - della somma di Euro 48.795,88, a titolo di canoni scaduti relativi alle annate agrarie 2010, 2011 e 2012, a contributi consortili e di spese di sollevamento acqua ed irrigazione del fondo.

Si costituirono in giudizio le convenute, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della maggiore somma di Euro 52.049,80.

Il Tribunale rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al maggiore importo richiesto dalle opposte, con decisione che è stata confermata, a seguito di gravame, dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza n. 665/2015 pubblicata il 19 maggio 2015.

Ricorre per cassazione C.E., affidandosi a due motivi; resistono, con controricorso, Ra.Te.El. e A..

Alcuna attività difensiva ha spiegato l'altra parte intimata, Ca.Do..

Con ordinanza n. 7737/2017 del 24 marzo 2017 di questa Corte, il ricorso è stato rimesso per la trattazione in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione concernente l'improponibilità del procedimento di ingiunzione per omesso esperimento del previo tentativo di conciliazione in materia agraria.

Ambedue le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

DIRITTO

1. Vanno in primo luogo disattese le eccezioni preliminari sollevate da parte controricorrente.

Circa la asserita inammissibilità per tardività dell'impugnazione, è sufficiente osservare che, facendo applicazione del noto principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato, il ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta dal difensore del ricorrente ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, risulta spedito il giorno 17 novembre 2015, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza (non notificata), risalente al 19 maggio 2015.

In ordine alla dedotta erronea indicazione delle parti intime, non pare dubbia la corretta instaurazione del contraddittorio: benchè nella intestazione rivolto nei confronti della deceduta Ra.Te.Ra., il ricorso è stato infatti notificato agli eredi della stessa (Ra.Te.El. ed Al.) nonchè a Ca.Do. (non menzionata nell'epigrafe dell'atto), così integralmente riproducendo la compagine delle parti litiganti nelle fasi di merito.

2. Con il primo motivo, si denuncia l'erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui, "pur se incidentalmente", ha dichiarato l'inammissibilità del gravame sulla base del presupposto dell'assenza di specifiche critiche alla sentenza di primo grado.

In particolare, si censura l'affermazione della Corte di Appello secondo cui "Con il secondo motivo (...) C.E. ha eccepito la violazione da parte del Tribunale della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, sia per aver ritenuto non necessario per la proposizione del ricorso monitorio il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, sia per avere ritenuto che tale tentativo fosse stato comunque esperito. Questo motivo che, per come formulato, appare addirittura inammissibile, essendosi l'appellante limitato a riformulare l'eccezione di improcedibilità della domanda già sollevata in primo grado, senza prendere in considerazione e specificamente censurare le motivazioni con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione, è in ogni caso infondato".

Assume il ricorrente "se ed in quanto necessario" di avere, nell'atto introduttivo dell'appello (segnatamente alle pagine da 8 a 12) analiticamente contestato le motivazioni addotte dal giudice di primo grado circa la non necessità del tentativo di



conciliazione in relazione ad un successivo ricorso per decreto ingiuntivo ed altresì in ordine alla ritenuta idoneità di quello svolto.

Il motivo è infondato.

Esso non coglie la ratio decidendi della pronuncia: il trascritto passaggio della motivazione, non ricollegato ad alcuna statuizione di inammissibilità nella parte dispositiva, si configura come un mero argomento svolto per incidens, del tutto privo di concludenza ai fini della pronuncia, diffusamente giustificata (a fronte della sostanziale apoditticità dell'enunciato difetto di specificità dei motivi di gravame) sull'infondatezza nel merito delle ragioni dell'impugnazione, come d'altronde si inferisce dal (coerente con il ragionamento qui esposto) dispositivo di rigetto dell'appello.

3. Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 46, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente assume:

(a) in linea generale, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione in caso di ricorso per decreto ingiuntivo afferente la materia dei contratti agrari;

(b) la inidoneità, nella vicenda in esame, del tentativo svolto prima della proposizione del ricorso monitorio, avendo la relativa istanza un petitum e una causa petendi (risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario) diversi da quelli posti a base della domanda di ingiunzione (pagamento di canoni di affitto per l'anno 2010, indennità di occupazione per annate successive, di contributi consortili e spese di sollevamento dell'acqua).

Il motivo articola dunque due distinte ed autonome censure che attingono criticamente le due rationes decidendi su cui si fonda la pronuncia impugnata: esse vanno pertanto separatamente vagliate.

3.1. La doglianza sub (a) concerne la questione, inedita nella giurisprudenza di legittimità (non constano infatti precedenti sul tema, e ciò ha indotto la trattazione del ricorso in pubblica udienza), sul rapporto tra tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di contratti agrari e procedimento per ingiunzione.

Sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda monitoria non debba essere preceduta dal tentativo di conciliazione "in base alle ragioni espresse dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 276/2000", manifestando, espressamente, condivisione del principio secondo cui "il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio (...) all'istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui invece il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per decreto ingiuntivo"; ha precisato, inoltre, che "la inapplicabilità dell'art. 412-bis c.p.c., alle controversie agrarie non esclude che debbano valere anche per la presente fattispecie i principi di carattere generale formulati dalla Corte Costituzionale relativamente alla incompatibilità logica tra la obbligatoria preventiva conciliazione e la struttura del procedimento monitorio".

Detta argomentazione, efficacemente censurata dal ricorrente, è errata in punto di diritto e va pertanto corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., pur ciò non implicando (per le ragioni in appresso meglio spiegate) la cassazione della pronuncia. Giova innanzitutto precisare che, avuto riguardo all'epoca di instaurazione della lite (novembre 2012), la vicenda in esame è ratione temporis disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, così (per quanto d'interesse) formulato:

"Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo" (comma 1);

"Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio" (comma 3);

"Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente" (comma 7).

La disposizione riproduce, senza significative alterazioni, il contenuto precettivo della L. n. 203 del 1982, art. 46, talchè, ai fini della soluzione della questione esaminata, ben può muoversi dagli indirizzi ermeneutici formati in relazione a siffatta norma nella giurisprudenza di legittimità.

Muovendosi nel descritto contesto, questa Corte, con reiterati interventi di identico segno, ha evidenziato la differente declinazione del tentativo obbligatorio di conciliazione nel processo agrario ed in quello del lavoro, ben stagliata nella diversa formulazione delle rispettive norme, escludendo proprio quella omologia strutturale su cui fonda il suo ragionamento la sentenza qui gravata.

In tal senso, Cass. 29/01/2010, n. 2046, dal raffronto testuale tra la L. n. 203 del 1982, art. 46 e gli artt. 410 e 412-bis c.p.c., inferisce che: "il tentativo di conciliazione in materia agraria deve essere sempre "preventivo", cioè attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia, atteso che la norma, "inderogabile e imperativa", non consente che il filtro dallo stesso costituito possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale; laddove l'esperimento del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro può essere, invece, promosso in corso di causa, previa sospensione del giudizio per il termine di giorni sessanta (con conseguente necessità di riassunzione, a pena di estinzione)" per poi concludere che "in materia agraria, il requisito della necessità del preventivo esperimento del tentativo individuala, nell'assetto della L. n. 203 del 1982, art. 46, una condizione di "proponibilità", la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda; mentre, in materia lavoristica, esso integra una condizione di "procedibilità", il cui mancato esperimento determina, come è stato rilevato

dalla giurisprudenza di merito, una "improcedibilità sui generis", avuto riguardo al regime della sua rilevanza e all'iter che consegue a tale rilievo".

Sulla scorta della distinzione così nitidamente enucleata da tale orientamento (i cui prodromi si rinvennero in Cass. 15/07/2008, n. 19436, e che è stato poi ribadito da Cass. 22/12/2011, n. 28320 e da Cass. 31/07/2012, n. 13683), al quale si intende dare continuità, è possibile cogliere l'esatta portata della richiamata decisione della Consulta n. 276/2000.

Nell'affermare la strutturale correlazione del tentativo obbligatorio di conciliazione ad un "processo fondato sul contraddittorio" e nell'escluderne l'obbligatorio esperimento nei casi in cui "il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio", il giudice delle leggi ha postulato il riferimento alle fattispecie nelle quali la possibilità della definizione amministrativa conciliativa sia praticabile in via prodromica (o incidentale) rispetto alla fase processuale a contraddittorio pieno, quando cioè il tentativo si atteggi come una condizione di procedibilità della domanda: come accade nella ipotesi (che era quella appunto vagliata dalla Consulta) del processo del lavoro, laddove la esperibilità del tentativo nella prospettiva della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è garantita dalla sospensione del "decorso di ogni termine di decadenza" prevista dall'art. 410 c.p.c., comma 2.

Ben differente è invece il modus operandi delle controversie in materia agraria: qui, come evidenziato dall'utilizzo nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, dell'aggettivo "preventiva" (e dell'identica locuzione avverbiale nella L. n. 203 del 1982, art. 46), il tentativo obbligatorio di conciliazione configura una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale, cioè a dire un adempimento che, a pena di improponibilità dell'azione, deve precedere l'introduzione della lite e il ricorso all'autorità giudiziaria.

3.2. E tale necessario onere va osservato anche quando la richiesta di tutela venga articolata con le forme della cognizione sommaria proprie del procedimento per ingiunzione.

Depone univocamente nel senso ora manifestato la esegesi del più volte citato art. 11 ossequiosa dei canoni euristici indicati nell'art. 12 preleggi.

In primis, il tenore testuale del dato positivo: la "domanda" che si intende proporre in giudizio ed in relazione alla quale va esperito il tentativo non può che essere intesa nel significato, omnicomprendente, di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario (per questa definizione, Cass. 28/12/1995, n. 13140), alcuna rilevanza assumendo, per tale nozione, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale).

In secondo luogo, la ratio della norma, da individuarsi non soltanto nella esigenza, di rilievo squisitamente processuale, di predisporre un filtro riduttivo dei procedimenti giurisdizionali (non lesivo del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., per non essere l'esercizio del diritto innanzi l'A.G. sottoposto ad "un adempimento vessatorio di difficile osservanza" né ad "un'insidiosa complicazione": così Corte Cost. 21/01/1988, n. 73) ma soprattutto nel bisogno di salvaguardare l'interesse, di natura sostanziale, alla conservazione dei rapporti agrari e della attività di impresa collegata all'utilizzazione del fondo: finalità in tutta evidenza compromesse qualora con l'adozione della forma semplificata di tutela ingiuntiva (sempre alternativa - si rammenti - al procedimento di cognizione ordinaria) fosse consentito di eludere il tentativo della preventiva composizione amministrativa della controversia.

Con riferimento al procedimento monitorio, l'onere di esperire il (come visto) necessario tentativo di conciliazione non può certo gravare sul debitore ingiunto che voglia spiegare opposizione al decreto ingiuntivo, per un duplice ordine di motivi: innanzitutto, così opinando, la definizione conciliativa si svolgerebbe in via successiva (e non preventiva) rispetto alla proposizione in sede giudiziale della lite; ancora, in mancanza di una disposizione analoga a quella dell'art. 410 c.p.c., comma 2, il debitore opponente, non potendo adire il giudice prima del trascorrere di sessanta giorni dalla richiesta all'organo amministrativo della conciliazione, si troverebbe nell'impossibilità di rispettare il termine (perentorio) sancito dall'art. 641 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione.

3.3. In virtù delle esposte considerazioni, va dunque affermato il seguente principio di diritto: "In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione nei modi stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, a pena di improponibilità della domanda rilevabile di ufficio".

3.4. Emendata nei sensi anzidetti, la pronuncia della Corte di Appello di Bologna resiste tuttavia all'impugnazione qui interposta.

Dopo aver (erroneamente) affermato la non obbligatorietà del tentativo di conciliazione prima del ricorso monitorio, la sentenza, con ulteriore ed autonoma ratio decidendi, ha ritenuto la idoneità, ai fini della domanda di pagamento formulata in via ingiuntiva, del pregresso tentativo di conciliazione promosso dall'affittante in vista di risoluzione del contratto di affitto per una serie di inadempimenti, alcuni dei quali posti a fondamento della richiesta di ingiunzione.

Più precisamente, dopo avere premesso l'ammissibilità di una emendatio libelli (cioè una "diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi") tra la richiesta in ambito conciliativo e la domanda in sede giudiziaria, ha accertato che il tentativo di conciliazione era stato intrapreso "per una serie di gravi inadempimenti della parte affittuaria specificamente indicati, fra i quali la morosità dell'affittuario e il mancato pagamento delle spese di irrogazione per l'anno 2010" e valutato che in sede giudiziaria la causa petendi era rimasta identica mentre era stato

modificato, in senso limitativo, soltanto il petitum, essendosi gli affittanti "limitati a chiedere la condanna di controparte al pagamento delle somme dovute e non anche la risoluzione del contratto per inadempimento".

A confutazione di questo ragionamento, il ricorrente, riportato il contenuto del verbale del tentativo di conciliazione tenuto presso gli organi preposti, rileva la diversità di petitum e causa petendi successivamente fatti valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, tale da concretare una vera e propria mutatio libelli.

Il motivo, in tal guisa sviluppato, va disatteso.

Essa, invero, non lamenta, una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non sollevando contestazioni (se non in maniera del tutto generica ed apodittica) sulla premessa che sorregge in punto di diritto l'enunciato decisum, la quale, ad ogni buon conto, si profila conforme alla opinione del giudice della nomofilachia: al riguardo è qui opportuno ribadire che, affinché sia rispettato l'onere prescritto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, non è necessaria una perfetta e biunivoca corrispondenza, circa il petitum e la causa petendi, tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale, attesa la ontologica disomogeneità funzionale e strutturale tra i due atti, per essere invece sufficiente, nella sede amministrativa ante causam, la puntuale individuazione dei fatti costitutivi della pretesa suscettibile di essere in ambito giurisdizionale declinata con differenti conclusioni su quelle ragioni giustificate, semprechè ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure l'introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte (si è così ritenuto che la necessità di un autonomo tentativo di conciliazione non sussiste per le domande che, proposte unicamente in sede giurisdizionale, siano tuttavia collegate ai contrasti ed alle pretese fatte valere dalle parti in sede conciliativa - Cass. 10/07/2014, n. 15757; Cass. 02/12/2004, n. 22665 - ovvero costituiscano diversa specificazione o quantificazione della richiesta formulata davanti all'organo di conciliazione: Cass. 19/04/2010, n. 9266).

Il ricorrente denuncia piuttosto l'erroneità dell'apprezzamento, in fatto, sulla (reputata insussistente) difformità tra istanza conciliativa e domanda monitoria: e tal fine prospetta (ma anche, di necessità, presuppone) una nuova (e differente) lettura del documento (verbale del tentativo di conciliazione) su cui si fonda la sentenza impugnata.

Risulta pertanto evidente la inammissibilità della censura, la quale si risolve in un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, ovvero di una valutazione tipicamente riservata ai giudici di merito e non censurabile nel giudizio di legittimità (salve eventuali anomalie motivazionali, qui nemmeno ipotizzate), e finisce con l'invocare una nuova pronuncia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità dei poteri decisionali di questa Corte (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 03/06/2014, n. 12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass. 25/05/2010, n. 12690).

4. Rigettato il ricorso, la novità e la complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Avuto riguardo all'epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

(Omissis)